

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2328

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LICANDRO, DILIBERTO, SGOBIO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, GALANTE, NAPOLETANO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SOFFRITI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER

Modifica all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di permesso retribuito in occasione della nascita di un figlio

Presentata il 6 marzo 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! —La nostra legislazione prevede una serie di norme a tutela della maternità e della paternità, al fine di venire incontro alle esigenze dei genitori e di assicurare una opportuna assistenza ed educazione ai figli, soprattutto durante i primi anni di vita.

Già la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, aveva introdotto una serie di misure importanti a tutela delle lavoratrici madri, tutelando la donna sia durante la gestazione sia nei mesi immediatamente successivi alla nascita del figlio. Si è trattato di un importante passo avanti nell'attuazione del dettato costituzionale, che all'articolo 37 stabilisce che «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano

al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione».

Misure altrettanto importanti sono state introdotte dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, che per la prima volta si è posta come obiettivo la tutela, oltre che della maternità, anche della paternità. Con quest'ultima legge, tra l'altro, si è inteso riconoscere il diritto del genitore, a prescindere dal fatto che si tratti del padre o della madre, di astenersi dal lavoro in caso di malattia del figlio nei suoi primi otto anni di vita. All'articolo 4 si è anche previsto il diritto del lavoratore o della lavoratrice a un permesso retribuito di tre

giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, del parente entro il secondo grado e del convivente.

Si è trattato di una serie di conquiste importanti per le lavoratrici e per i lavoratori, che tuttavia devono sempre essere verificate e migliorate.

Sia la legge n. 1204 del 1971 sia la legge n. 53 del 2000 nulla prevedono, infatti, a tutela del lavoratore uomo cui nasca un figlio. In genere, nei giorni immediatamente successivi al parto, i lavoratori, per poter stare vicini alla compagna e al bambino in una fase così bella ma anche delicata del loro rapporto, sono soliti chiedere dei giorni di ferie: questi

ultimi hanno tuttavia una *ratio* differente, dacché sarebbero finalizzati al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.

Per venire incontro alle esigenze dei lavoratori e consentire loro di vivere in modo pieno e completo questo momento fondamentale della loro esistenza e del loro rapporto affettivo, è opportuno che il Parlamento intervenga estendendo anche al lavoratore uomo cui nasca un figlio il diritto a usufruire di un permesso retribuito di tre giorni lavorativi.

L'articolo 1 di questa proposta di legge interviene proprio su questa materia, introducendo per il lavoratore il suddetto diritto, tramite una modifica dell'articolo 4 della legge n. 53 del 2000.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Ha altresì diritto al permesso retribuito di tre giorni lavorativi il lavoratore al cui coniuge o convivente nasca un figlio ».

€ 0,35



15PDL0040700